

Semplificate le procedure per l'accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

2 Ottobre 2009

Con la pubblicazione del D.M. 6 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2009, è stato modificato ed integrato il **D.M. 19 febbraio 2007** (in allegato il **testo coordinato**), che regola la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (introdotta dall'art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006, Finanziaria 2007 e prorogata fino al 2010 dall'art. 1, commi 20-24 della legge 244/2007, Finanziaria 2008).

Il decreto, che entrerà in vigore l'11 ottobre 2009, prevede le seguenti novità:

- Le modalità di calcolo per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
- L'asseverazione dell'intervento da parte del tecnico abilitato;
- L'asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l'installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione;
- I requisiti prestazionali per le pompe di calore;
- La non cumulabilità dell'incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia.

Nel dettaglio riguardano:

1. Le modalità di calcolo per la determinazione dell'indice di prestazione energetica (art. 5, comma 3 del D.M. 19/2/2007 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

A seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 59 del 2 aprile 2009, e cioè dal 25 giugno 2009, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso decreto (vedere *News Ance* n. 729 del 16/6/2009).

2. Asseverazione dell'intervento da parte del tecnico abilitato (art. 4, comma 2 del D.M. 19/2/2007 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Il DM 19/2/2007 prevede che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano tenuti ad acquisire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (ved. *Tabella 1 di seguito riportata e artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007*).

Dall'11 ottobre 2009 tale asseverazione potrà essere:

- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, quando è obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs

192/05;

- oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/91[1].

3. L'asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l'installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione (art. 7, comma 2 e art. 8, comma 2 del D.M. 19/2/2007 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Il D.M. 19/2/2007 prevede che, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Con l'entrata in vigore del DM 6/8/2009 viene mantenuta la possibilità di sostituire l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica delle finestre con una certificazione dei produttori ma viene eliminato l'obbligo di fornire anche le certificazioni dei singoli componenti.

Per quanto riguarda il caso di installazione di pannelli solari, per la produzione di acqua calda, realizzati in autocostruzione, in alternativa ai requisiti relativi a:

- pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni e
- pannelli solari con certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato

può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario, escludendo la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Nella **tabella asseverazione** (in allegato) sono riportati i requisiti da asseverare per tipologia di intervento.

4. I requisiti prestazionali per le pompe di calore (art. 9, commi 1 e 2 bis del D.M. 19/2/2007 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Nell'ambito della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il DM 6/8/2009 specifica che devono essere installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad acqua, e l'obbligo di installare le valvole termostatiche vige solo ove sia tecnicamente compatibile.

Una ulteriore modifica al decreto prevede, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, che siano installate pompe di calore con un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca

anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell`allegato I (vedi allegato) e riferiti all`anno 2009.

Vedere gli argomenti fiscali collegati nei documenti:

- [Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica - Aggiornamento 2009-2010](#) del 6/07/2009
- [Semplificazione delle procedure per l`accesso alla detrazione del 55%](#) del 01/10/2009

Allegati:

- Testo coordinato
- Tabella asseverazione
- Allegato I

[1] Ai sensi dell`art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

[2] Art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell`art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" e successive modifiche e integrazioni.

495-Allegato I.pdf [Apri](#)

495-Tabella asseverazione.pdf [Apri](#)

495-Testo coordinato.pdf [Apri](#)